

## Comune di Volpeglino

Via Stazione 6 CAP: 15050 Partita IVA e Cod. Fiscale 00411690068 Tel 013180182 Fax 0131806035 Sito Web: <a href="https://www.comune.volpeglino.al.it">www.comune.volpeglino.al.it</a>

e-mail: <a href="mailto:comune.volpeglino@tiscalinet.it">comune.volpeglino@tiscalinet.it</a> – e-mail certificata:<a href="mailto:info@pec.comune.volpeglino.al.it">info@pec.comune.volpeglino.al.it</a>

## ESTRATTO ORDINANZA N.2 DEL 07.04.2015

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI SOLI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLI E FORESTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOLPEGLINO COME DA ART.14 COMMA 8, LETT. B DEL D.L. 91/2014

## IL SINDACO

## **ORDINA**

che, su tutto il territorio del Comune di Volpeglino è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

- 1. le operazioni devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei residui vegetali;
- 2. la quantità massima è posta pari a tre metri steri (ovvero tre metri cubi vuoto per pieno) per ogni ettaro algiorno;
- 3. la combustione non può mai essere effettuata:
  - nel centro abitato;
  - all'interno di boschi come definiti dalla L. R. n. 4 del 10.02.2009 e s.m.i. fatti salvi i casi di deroga di cui all'art.
    11, comma 3, lettere a), c), d), e) della L.R. 21/2013 e s.m.i.;
  - in terreni boscati o cespugliati ad una distanza inferiore di <u>80 metri</u> da essi;
- 4. deve essere osservata la distanza di sicurezza dai circostanti edifici di terzi, e strade di grande comunicazione (strade regionali, provinciali e comunali) che non deve mai essere inferiore a **50 m** dagli stessi;
- 5. le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi, fatti salvi i divieti stabiliti dalla Regione Piemonte in caso di determinazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, devono svolgersi in giornate in assenza di vento e preferibilmente umide entro i seguenti orari:
- dal 1° ottobre fino alla fine del mese di marzo dal sorgere del sole fino alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 fino al tramonto;
- dal 1° aprile fino alla fine del mese di settembre dal sorgere del sole fino alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 fino al tramonto;
- 6. la persona che accende il fuoco deve vigilare sullo stesso secondo i canoni dell'ordinaria diligenza e assistere egli stesso o tramite persona di fiducia all'abbruciamento fino al completo spegnimento;
- 7. la zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco; in particolare la zona di combustione dovrà essere isolata tramite una fascia circostante priva di residui vegetali;
- 8. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti:
- 9. Il giorno prima dell'accensione del fuoco colui che praticamente effettuerà il lavoro è obbligato a comunicarlo agli Uffici Comunali tel. 0131/80182 e-mail: comune.volpeglino@tiscalinet.it o al Corpo Forestale di Tortona tel. 0131/813697 fornendo: nome e cognome, residenza, numero di telefono, località dove effettuerà l'accensione, ora dell'accensione, tempi previsti, quantità stimata e tipo materiale da bruciare, numero di persone partecipanti alle operazioni. Qualora non si riesca a comunicare con i suddetti Enti è vietata l'accensione:
- 10. l'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza verrà perseguita, ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative; qualora non sia prevista una specifica sanzione verrà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da euro 25,00 a 500,00 con introito dei proventi da parte del Comune.

Il Sindaco GIUSEPPE BRIVIO